

Marzo 2014

Il “Decreto destinazione Italia” (Decreto- Legge 23 dicembre 2013 n. 145) ha introdotto alcune disposizioni che riguardano la “materia del lavoro” ed in particolare l’inasprimento delle sanzioni in materia di lavoro nero e di quelle per la violazione di norme in materia di orario di lavoro (durata massima settimanale, riposi giornalieri e settimanali).

➤ **Lavoro irregolare: maxisanzione**

La novità in materia è stata anche oggetto di commento da parte del Ministero del Lavoro con la Circolare n. 5/2014. La stessa oltre a definire il carico sanzionatorio per il periodo transitorio, dal 23 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del Decreto Legge), al 22 febbraio 2014 (data di conversione, con modificazione, nella Legge 9/2014), illustra le principali novità che in sintesi si espongono.

Particolare attenzione merita la previsione che, dal 22 febbraio 2014, alla maxi sanzione per lavoro nero e in grigio non si applica più la procedura di diffida di cui all’art. 13 D.lgs 124/2004. La diffida ammetteva il trasgressore al pagamento della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge e, per la sanzione aggiuntiva, stabilita in misura fissa, nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita.

Pertanto, non essendo più oggetto di diffida, opererà quanto disposto dalla legge 689/81, in materia di sanzioni amministrative, secondo la quale il trasgressore ha la possibilità di pagare la sanzione entro 60 giorni in misura ridotta, pari al doppio del minimo o, se più conveniente, pari ad 1/3 del massimo.

Dal 22 febbraio 2014, in caso di riscontrato lavoro in nero, quindi le sanzioni sono le seguenti:

✓ **Maxisanzione per lavoro nero**

Si applica nel caso in cui venga trovato intento al lavoro un lavoratore non regolarizzato.

La sanzione applicata andrà da un minimo di € 1.950,00 ad un massimo di € 15.600,00, maggiorata di € 195,00 per ogni giorno di lavoro in nero.

Come detto, per effetto della previsione della legge 689/81, in caso di pagamento entro 60 giorni, la sanzione sarà pari ad **€ 3.900,00**(il doppio del minimo) e quella accessoria ad **€ 65,00** per ogni giorno di lavoro in nero.

✓ **Maxisanzione “affievolita”(cd. lavoro in grigio)**

Si applica nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato all'atto dell'accesso ispettivo ma abbia precedentemente lavorato per un periodo in nero:

La sanzione applicata andrà da un minimo di € 1.300,00 ad un massimo di € 10.400,00, maggiorata di € 39,00 per ogni giorno di lavoro in nero.

Anche in questo caso, per effetto della previsione della legge 689/81, in caso di pagamento entro 60 giorni, la sanzione sarà pari ad **€ 2.600,00**(il doppio del minimo) e quella accessoria ad **€ 13,00** per ogni giorno di lavoro in nero

✓ **Revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale**

Anche in relazione al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, adottato nei confronti di imprenditori che occupano lavoratori "in nero", in percentuale pari o superiore al 20% di quelli regolari, il legislatore è intervenuto stabilendo che le "somme aggiuntive" da versare ai fini della revoca dello stesso provvedimento, sono aumentate del 30%.

Pertanto, i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, in base alle nuove disposizioni del DL n. 145/2013, sono pari ad euro **1.950,00** nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro **3.250,00** nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

➤ **Sanzioni per violazione di riposi e orari di lavoro**

Le violazioni commesse fino al 23 dicembre 2013 saranno disciplinate con il pregresso regime sanzionatorio, mentre quelle successive saranno soggette a duplicazione (pari al doppio di quelle disciplinate in precedenza).

Quelle che seguono sono le nuove sanzioni.

✓ **Sanzione per violazione dei tempi e durata media dell'orario di lavoro:**

La durata media dell'orario di lavoro per legge non può superare in un periodo di 7 giorni, le 48 ore comprese quelle di straordinario. Il calcolo medio deve essere effettuato su un periodo non superiore a 4 mesi, aumentabile a 6 o a 12 mesi a seconda della previsione del CCNL.

Le sanzioni per chi viola la durata massima dell'orario di lavoro vanno da un minimo di € 200 ad un massimo di € 1.500 fino a 5 lavoratori. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e si è ripetuta fino al massimo di 3 periodi, la sanzione varia da € 800 ad un massimo di € 3.000. Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata in più di 5 periodi, la sanzione varia da € 2.000 ad un massimo di € 10.000 e non è ammesso il pagamento della sanzione ridotta.

✓ **Sanzione per violazione del riposo settimanale:**

Il lavoratore ha diritto a fruire di 24 ore di riposo consecutive, generalmente coincidenti con la domenica, ogni 7 giorni di lavoro. Il calcolo del riposo deve essere effettuato su un periodo non superiore ai 14 giorni.

Le sanzioni applicate per chi viola le norme sul giorno di riposo vanno da un minimo di € 200 ad un massimo di € 1.500 se tale violazione è per un numero massimo di 5 lavoratori. Per le violazioni per un numero maggiore di 5 lavoratori o per periodi ripetuti per più di 3 volte, la sanzione va da € 800 ad un massimo di € 3.000. Per le violazioni per oltre 10 lavoratori o per periodi superiori a 5 volte, la sanzione va da € 2.000 ad un massimo di € 10.000 e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

✓ **Sanzione per violazione del riposo giornaliero:**

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore di lavoro.

La sanzione amministrativa per chi viola le disposizioni del riposo giornaliero, vanno da € 100 ad un massimo di € 300 fino a 5 lavoratori. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o per 3 periodi, va da € 600 ad un massimo di € 2.000; se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori, o si è verificata in almeno 5 periodi, la sanzione va da € 1.800 ad un massimo di € 3.000 e non è ammesso il pagamento della sanzione ridotta.

Buon lavoro

Studio di Consulenza del Lavoro Duraccio